

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1972.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ALBONI: Revisione della posizione sanitaria degli invalidi civili (4-18377) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9282	DI MAURO: Sullo svolgimento di esami di maturità presso il liceo scientifico di Chieti (4-19268) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9289
ALESSANDRINI: Sovvenzione ministeriale al « Teatro decentrato » (4-21505) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9286	D'IPPOLITO: Ricorso di studenti operai al provveditore agli studi di Taranto (4-19991) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9290
ALMIRANTE: Classe sperimentale presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Barletta (Bari) (4-19722) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9286	DURAND DE LA PENNE: Corso sperimentale presso l'istituto professionale per il commercio G. Casaregis di Genova (4-19842) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9290
BADINI CONFALONIERI: Potenziamento dei corsi sperimentali presso gli istituti professionali (4-19689) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9287	FIUMANÒ: Sede della nuova scuola media nella vallata di Valanidi (Reggio Calabria) (4-19836) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9290
BERTUCCI: Tutela del patrimonio archeologico nazionale (4-19783) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9287	FORNALE: Applicazione delle norme in favore dei mutilati e invalidi civili (4-20444) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9291
BIAGINI: Definizione pratiche relative ad invalidi civili presso il medico provinciale di Firenze (4-20188) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9287	FOSCHI: Applicazione delle norme in favore dei mutilati e invalidi civili (4-18915) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9292
BINI: Dati statistici sulle scuole elementari e medie (4-20757) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9287	FRACASSI: Superstrada Avezzano-Sora-Atina-Cassino (Frosinone) (4-21456) (risponde CAIATI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	9292
CAROLI: Insegnanti di educazione fisica della provincia di Cosenza (4-20298) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9288	GIOMO: Direttiva CEE sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico (4-15575) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9293
CATTANEI FRANCESCO: Disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano (4-20791) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9288	GUIDI: Corso sperimentale presso l'istituto professionale di Terni (4-19791) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9293
COCCIA: Commissione provinciale sanitaria a Rieti (4-20978) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9288	LAVAGNOLI: Edificio scolastico a Ceredo (Verona) (4-18178) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9293

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

	PAG.		PAG.
LUCCHESI: Organizzazione della conferenza regionale sullo sport in Toscana (4-21174) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) . . .	9294	QUARANTA: Corso sperimentale presso l'istituto professionale F. Trani di Salerno (4-20009) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . .	9301
MAGGIONI: Direttiva CEE sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico (4-13104 e 15660) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>) . . .	9294	RACCHETTI: Liquidazione della pensione agli insegnanti (5-00095, <i>già a risposta in Commissione</i>) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) .	9302
MAGGIONI: Vincolo alberghiero su uno stabile di Varzi (Pavia) (4-21834) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9295	ROMUALDI: Corso sperimentale presso l'istituto professionale Manfredi di Bologna (4-19171) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	9302
MATTARELLI: Per la tutela del turismo sulla riviera adriatica (4-21239) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9295	RUSSO FERDINANDO: Funzionalità degli istituti tecnici e dei licei di Palermo (4-17066 e 20732) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . .	9302
MENICACCI: Sede degli uffici del <i>Festival dei due mondi</i> a Spoleto (4-21827) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9296	SKERK: Episodi di intolleranza verso la minoranza slovena durante una manifestazione sportiva a Padova (4-21464) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9303
MENICACCI: Trasferimento a Spoleto (Perugia) di taluni istituti orbitanti attorno al <i>Festival dei due mondi</i> (4-21836) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) . . .	9297	SPADOLA: Trasferimento di un insegnante dalla scuola media di Pachino ad un liceo scientifico di Siracusa (4-20643) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9304
MONACO: Provvedimenti contro i disordini presso talune scuole statali (4-20115) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9298	TERRAROLI: Inchiesta al circolo didattico di Lumezzane (Brescia) (4-18837) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9304
MONACO: Promozione a primo direttore di ragioneria presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4-21326) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .	9298	TOZZI CONDIVI: Sovvenzioni al teatro stabile de L'Aquila (4-21302) (risponde SCAGLIA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9305
MORVIDI: Associazioni sportive di Agrigento (4-20874) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	9299	TRIPODI GIROLAMO: Sul caso del professor Giuseppe Certamà di Roccella Jonica (Reggio Calabria) (4-19674) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9305
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla attribuzione di punteggio all'insegnante Filippelli Antonietta in un concorso magistrale (4-19785) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . .	9300	VAGHI: Sul rapporto scuola-famiglia (4-19880) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9306
PASCARIELLO: Sovvenzioni al pastificio Martiriggiano di Galatona (Lecce) (4-21842) (risponde CAIATI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	9300	VERGA: Direttiva CEE sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico (4-15645) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9306
PUCCI DI BARSENTO: Scuola per vigilatrici d'infanzia Principessa di Piemonte di Firenze (4-19539) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>) . .	9300		
QUARANTA: Dispensa dal servizio del medico condotto di Montoro Inferiore (Avellino) (4-15920) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro della sanità</i>)	9300		

ALBONI, JACAZZI, BIAGINI, LA BELLA E FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i medici provinciali, interpretando in maniera formalmente rigida il contenuto dell'articolo 33 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante « Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », stanno

disponendo la revisione sistematica di tutte le posizioni sanitarie dei soggetti che, per essere stati riconosciuti totalmente inabili al lavoro in data precedente all'entrata in vigore della succitata legge, hanno diritto al nuovo trattamento pensionistico di inabilità a carico del Ministero dell'interno;

se il comportamento dei medici provinciali scaturisca da una indebita interpretazione personale delle disposizioni transitorie di cui al richiamato articolo 33, dove la revisione delle posizioni dei mutilati e invalidi civili assume un carattere esclusivamente amministrativo, o ubbidisce a disposizioni emanate dai ministri interessati;

se si rendano conto che in conseguenza dell'uno o dell'altro motivo, il lavoro di accertamento delle commissioni sanitarie provinciali risulta enormemente appesantito e complicato da una ressa di domande che, per la precedenza imposta alle posizioni da revisionare, difficilmente potranno essere soddisfatte in un ragionevole lasso di tempo;

se giudichino necessario, ad evitare giustificatissime manifestazioni di protesta dei mutilati e invalidi civili, abrogare immediatamente eventuali circolari a carattere restrittivo emanate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 118, e dare precise disposizioni agli organi periferici dei Ministeri dell'interno e della sanità affinché tutte le procedure connesse al riconoscimento della qualifica di mutilato e invalido civile e alla erogazione dei trattamenti economici previsti, siano contenute in tempi strettissimi, secondo lo spirito e la lettera della legge e i legittimi interessi della categoria. (4-18377)

RISPOSTA. — L'articolo 33 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, ha previsto, con disposizioni transitorie, che si proceda d'ufficio, ai fini del riconoscimento della pensione e dell'assegno mensile di lire 12.000 (di cui agli articoli 12 e 13 della legge stessa), alla « revisione » delle posizioni degli invalidi che in base alle precedenti leggi fruivano dell'assistenza.

Con circolare del 26 aprile 1971, il Ministero dell'interno ha inteso illustrare i lineamenti della nuova legge e dare istruzioni precise ai propri organi periferici per una sistematica e coordinata applicazione della normativa, per quanto attiene particolarmente al settore dell'assistenza economica continuativa, di guisa che gli adempimenti occorrenti per l'erogazione delle provvidenze vengano espletati con ogni cura e con spedita puntualità.

Nel quadro delle predette istruzioni ministeriali, si è ovviamente richiamata l'attenzione anche in merito al citato articolo 33, con alcune note di commento sul contenuto e sull'applicazione delle disposizioni relative.

Si è, infatti, sottolineato che la norma concerne una revisione straordinaria generale nei confronti di tutti i mutilati ed invalidi che fruiscono dell'assegno di assistenza di cui alle leggi precedenti e che tale revisione riguarda sia le condizioni di inabilità, sia le condizioni di carattere economico. Non sono stati prescritti termini di precedenza circa le singole posizioni da revisionare.

In ordine all'attuazione della revisione stessa, le prefetture sono state interessate a trasmettere alle competenti commissioni sanitarie l'elenco degli assistiti con le necessarie indicazioni, ai fini di poter provvedere gradualmente, secondo un razionale programma, alla visita di tutti gli interessati.

Quanto sopra premesso, questo Ministero assicura, comunque, ogni intervento per la esatta applicazione della legge n. 118 in parola, soprattutto evitando le possibili « remore procedurali » per l'attuazione dei benefici previsti dal legislatore.

Ad ogni buon conto, per opportuna valutazione e per utile documentazione, si unisce copia della circolare di questo Ministero n. 7/72, che detta i criteri interpretativi dell'articolo 33 della legge citata.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

« OGGETTO: Nuove norme e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118).

La legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di applicazione, ha dato luogo a questioni interpretative che richiedono, per taluni aspetti, uniformi orientamenti. Si riportano di seguito, a chiarimento ed a norma, le osservazioni e determinazioni di questo Ministero in ordine alle disposizioni più salienti della legge in oggetto:

1) *Nozione di invalido civile.*

Con l'articolo 2, la nozione di invalidità civile viene resa più completa e complessa.

Va innanzi tutto rilevato al riguardo che, giusto anche l'ordine del giorno interpretativo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1971, a fronte di una riduzione permanente della capacità lavorativa richiesta per gli adulti, per i minori degli

anni diciotto, si fa riferimento a difficoltà persistenti rapportate a parametri di normale integrità e sanità biologica e valutate in termini evolutivi per interventi di riabilitazione adeguati e differenziati.

Va pure sottolineato che sono stati compresi gli affetti da minorazioni psichiche per oligofrenie a carattere organico o dismetabolico e per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Per gli affetti da malattie psichiche cosiddette pure, primarie o essenziali (ad esempio schizofrenia, psicosi maniaco-depressive, eccetera), si continuerà a provvedere, in attesa della riforma sanitaria, sulla base delle vigenti norme.

Restano altresì esclusi dalla qualifica di invalido civile, come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2, gli invalidi per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

2) Assistenza generica, farmaceutica, ecc.

In base all'articolo 3, viene erogata l'assistenza sanitaria specifica e protesica, senza limiti dovuti all'età o allo stato di bisogno (articolo 1 comma terzo e quarto). A tale proposito la circolare n. 114, del 25 giugno 1971, relativa al concetto di stato di bisogno, è abrogata.

Per quanto riguarda i centri e gli istituti convenzionati (articolo 4), questo Ministero bimestralmente invierà alle SS. LL. un elenco aggiuntivo con l'indicazione dei nuovi centri nel frattempo autorizzati, ai fini di una sempre più valida distribuzione dei servizi riabilitativi su tutto il territorio nazionale.

Si aggiunge anche che, nell'attuale fase di avanzato decentramento del servizio di cui trattasi, istituti o centri già convenzionati con questo Ministero per l'assistenza ai neurolesi, potranno — a seguito di meditato giudizio delle SS. LL. circa le possibilità terapeutico-riabilitative delle singole istituzioni — ricoverare anche soggetti affetti da forme neuropsichiche contemplate dalla legge n. 118.

nell'occasione, si raccomanda che, in sede di esame dei singoli casi, la naturale aspirazione degli assistiti ad ottenere la maggior vicinanza alla propria residenza sia assecondata, favorendo i trattamenti ambulatoriali, domiciliari e a degenza diurna, e curando che quelli in regime di degenza residenziale — che dovranno, comunque, essere limitati al massimo — si caratterizzino sempre per

clima e disponibilità alle relazioni con il mondo esterno.

È da sottolineare, infine, che la concessione dei contributi ai centri di riabilitazione obbedirà a criteri che, oltre ad escludere ogni finalità di lucro, permettano una valida distribuzione dei servizi riabilitativi su tutto il territorio nazionale.

3) Composizione e decentramento delle Commissioni sanitarie provinciali.

In ordine alla composizione delle commissioni sanitarie, l'articolo 7 prevede che ne faccia parte anche un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche, o, in via subordinata, un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia.

Come condizione di validità delle adunanze e dei referti emessi dalle commissioni si richiede la presenza di tutti i membri, non ritenendosi sufficiente, stante la particolare natura tecnica di dette commissioni, la semplice maggioranza.

Si sottolinea l'importanza che siano istituite più commissioni nell'ambito della stessa provincia, anche con sede decentrata rispetto al capoluogo, come disposto espressamente dall'articolo 6 della legge, quando se ne ravvisi la necessità, per il numero degli aspiranti a visita ed ai fini della più sollecitata applicazione della legge medesima.

4) Compiti delle Commissioni sanitarie provinciali.

Le Commissioni sanitarie provinciali dovranno svolgere i compiti elencati nell'articolo 8 seguendo rigidi criteri di accertamento, onde evitare l'attribuzione dell'invalidità civile a soggetti che non siano effettivamente handicappati.

La minorazione deve essere permanente o tale da comportare l'effettiva diminuzione della capacità lavorativa derivante da cause patologiche scientificamente valutate.

La dichiarazione di irrecuperabilità deve essere obiettivamente comprovata, analogamente all'impossibilità di frequenza dei corsi di addestramento normali o di inabilità lavorativa.

Va pertanto richiamato il dettato della legge che richiede che la dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità sia « emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche

specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza » (articolo 8 ultimo comma).

È ovvio che in mancanza di cliniche specialistiche gli esami predetti possano essere disposti presso ospedali dotati di idonei servizi: in detti casi, la retta da corrispondere sarà quella fissata dall'ente ospedaliero.

Va chiarito ad ogni buon fine, che il penultimo comma dell'articolo 8 deve essere interpretato in connessione con l'articolo 2, che definisce i soggetti aventi diritto alle provvidenze di cui alla presente legge. Pertanto, per l'iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (collocamento obbligatorio), hanno rilievo anche le minorazioni psichiche oltre che fisiche.

5) Commissioni regionali sanitarie.

Si assicura che è in corso di ultimazione la nomina delle commissioni sanitarie regionali.

Queste, ai sensi dell'articolo 9, avranno sede presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e saranno presiedute dal medico provinciale del capoluogo della regione stessa.

Sui giudizi delle commissioni sanitarie provinciali impugnati entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione da parte degli interessati, le commissioni regionali decideranno, in via definitiva, curando tempestivamente gli adempimenti di conseguenza.

6) Assegno di accompagnamento.

La dichiarazione prevista dall'articolo 17 (soggetti invalidi di età inferiore ai 18 anni non deambulanti), ai fini della concessione dell'assegno di accompagnamento, deve essere rilasciata dalle commissioni sanitarie.

Per i casi di soggetti già visitati e giudicati prima dell'entrata in vigore della legge n. 118 valgono gli orientamenti formulati al successivo punto 8 in tema di revisione delle pregresse posizioni quando — e se — non siano suscettibili di nuova e diversa valutazione.

È da precisare che la funzione della deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.

7) Congedo per cure.

Con l'articolo 26 la legge dispone la concessione, su richiesta dell'invalido e previa autorizzazione del medico provinciale, di un

congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni « ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi ».

Appare superfluo precisare che a tale beneficio sono ammessi anche gli invalidi con una più alta percentuale di invalidità, quali più bisognosi di cure. Il congedo, una volta intervenuta l'autorizzazione del medico provinciale, è atto dovuto e deve essere effettivamente destinato a terapia di richiamo o di recupero.

La durata del congedo sarà stabilita dal medico provinciale, sulla base degli atti esibiti dall'invalido, e, ove necessario, sottoponendo l'invalido stesso a visita medica.

La domanda al medico provinciale competente per territorio deve essere fatta dall'interessato ed inviata o direttamente o attraverso il datore di lavoro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Essa va fatta in carta libera e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato o sua copia autentica rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale o regionale degli invalidi civili da cui risulti lo stato ed il grado di inabilità;

b) certificato del medico curante nel quale deve essere specificato il tipo di cura prescritto — ivi inclusa la climatologia — la presumibile durata del periodo del congedo straordinario per cure di cui l'invalido necessita. È ovvio che il congedo dovrà essere fruito in rapporto alla natura della cura nella stagione più idonea per l'invalido — anche in continuazione del congedo ordinario — tenendo conto del giudizio del sanitario curante che ne farà menzione nei certificati.

Si precisa infine che il beneficio in questione, non derivando dalla instaurazione del rapporto lavorativo, è esteso a tutti i lavoratori subordinati riconosciuti invalidi civili (dipendenti pubblici o privati) ivi compresi quelli assunti al lavoro indipendente dalla qualifica di invalido civile.

8) Disposizioni transitorie.

In sede di disposizioni transitorie, il primo comma dell'articolo 33 stabilisce che il comitato provinciale di assistenza e beneficenza provvedano d'ufficio alla revisione delle posizioni dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono dell'assegno mensile di assistenza in relazione alle precedenti leggi e che tuttavia hanno titolo al riconoscimento della

pensione di invalidità o dell'assegno mensile di cui alla legge n. 118.

Ad avviso di questo Ministero, la norma in questione pone l'onere della revisione degli elenchi degli invalidi civili già fruanti di assegno, a carico dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Pertanto il ricorso alle commissioni sanitarie deve aver luogo unicamente nei casi dubbi (presunto aggravamento delle condizioni fisiche o psichiche — intervenuto miglioramento) e non in quelli in cui per il tipo di minorazione per sua natura non suscettibile di ulteriore valutazione, in meglio o in peggio, o per epoca di accertamento, vi sia certezza della permanenza delle condizioni richieste dalla legge.

Si assicura infine che questo Ministero sta adottando le opportune iniziative perché siano avviate a sollecita applicazione le norme riguardanti i casi di addestramento professionale (articolo 23 comma terzo), le attività di lavoro protetto (articolo 25) e l'organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero (articolo 29).

Il Ministro: MARIOTTI.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia pubblicata da una agenzia d'informazioni che la scrittrice Dacia Maraini, tramite l'avallo del sindaco di Roma, ha chiesto una sovvenzione ministeriale di ben 123 milioni annui per il suo « Teatro decentrato ».

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere se da parte del Ministero competente si ritenga più opportuno, invece, sovvenzionare con la stessa somma la costituzione di un Teatro stabile di Roma di cui sempre si parla, ma al quale non si riesce a dar vita appunto per mancanza di fondi e di sovvenzioni anche statali. (4-21505)

RISPOSTA. — Anzitutto, si precisa che non risponde al vero la notizia pubblicata da una agenzia d'informazioni in merito alla sovvenzione ministeriale che sarebbe stata richiesta dalla scrittrice Dacia Maraini per il suo « Teatro decentrato ».

In secondo luogo, si fa presente che la formazione teatrale della stessa scrittrice, denominata « Teatro oggi », risulta invece ammessa a godere delle ordinarie provvidenze statali a favore dei complessi teatrali di prosa ad iniziativa privata, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62 e successive pro-

roghe, nonché del regio decreto 1° aprile 1935, n. 327 e del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547.

Tali interventi finanziari sono deliberati, previo parere delle commissioni previste dai citati provvedimenti legislativi, in favore dei suddetti complessi teatrali che dimostrino buona capacità professionale ed organizzativa e che svolgano un'attività di durata non inferiore a due mesi (almeno 60 recite), nel corso della stagione teatrale che ha avuto inizio il 1° settembre 1971 e che terminerà il 30 giugno 1972.

Il Ministro: SCAGLIA.

ALMIRANTE, DE MARZIO E NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali non si istituisce in Barletta (Bari) presso l'istituto professionale statale industria e artigianato la quarta classe sperimentale alla quale si iscriverebbero almeno 40 alunni che probabilmente si troveranno nella condizione di non poter proseguire gli studi poiché l'istituto più vicino, quello di Bari, non è in grado di garantire l'iscrizione di tutti. Si mette in evidenza che molti giovani residenti, che trovano non poche difficoltà a raggiungere Bari, sarebbero favoriti dalla istituzione della citata classe in Barletta. (4-19722)

RISPOSTA. — Si comunica che presso l'istituto professionale di Barletta funziona già un corso sperimentale post-qualifica per « tecnico delle industrie meccaniche »; si presume che si intende far riferimento alla istituzione di una quarta classe *post-qualifica* per « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche », istituzione che è stata richiesta dal citato istituto ma che non era stato possibile autorizzare a suo tempo stante la legge n. 754 del 27 ottobre 1969, che, come è noto, limitava a 350 in tutto il territorio nazionale il numero di corsi sperimentali di che trattasi.

È ben vero che con legge 17 dicembre 1972, n. 1156, il numero di tali corsi è stato elevato a 460, a partire dal 1° gennaio 1972, ed a 600 dal 1° ottobre 1972, ma in relazione alle più urgenti esigenze di altri istituti, non è stato possibile concedere il secondo corso sperimentale all'istituto in parola, neppure in sede di ripartizione dei corsi sperimentali aperti a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Si assicura comunque che le esigenze dell'istituto di Barletta saranno attentamente va-

V. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

lutate al momento delle assegnazioni dei corsi post-qualifica che potranno iniziare il loro funzionamento il 1° ottobre 1972.

Il Ministro: MISASI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga urgente ed opportuno, ove i risultati conseguiti in questi primi due anni siano ritenuti soddisfacenti, esaminare la possibilità di aumentare il numero dei corsi sperimentali negli istituti professionali.

In particolare, per quanto attiene ai corsi superiori di segretaria di amministrazione, è evidente la necessità di detto incremento, al punto che il Ministero aveva previsto l'aumento degli stessi da 350 a 600 in tutta Italia. Oggi in Piemonte ne esistono soltanto due, uno a Vercelli ed uno a Torino, con grave disagio per quanti vogliono accedervi.

(4-19689)

RISPOSTA. — Con legge 17 dicembre 1972, n. 115 il numero dei corsi sperimentali post-qualifica, che la legge 12770/1965 limitava a 350, è stato elevato a 460, dal 1° gennaio 1972, e a 600 dal 1° ottobre 1972.

Si aggiunge che in sede di assegnazione dei corsi il cui funzionamento è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 1972 sono state opportunamente considerate anche le esigenze degli istituti professionali del Piemonte.

Il Ministro: MISASI.

BERTUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere a protezione del patrimonio archeologico nazionale nonché di quei giovani studenti che, raggruppati nei GAR, volontariamente e disinteressatamente si prestano per la ricerca archeologica.

L'interrogante fa presente che un gruppo di questi giovani di recente è stato selvaggiamente aggredito nel cimitero etrusco di Cerveteri (Roma) da ricercatori abusivi. (4-19783)

RISPOSTA. — Questo Ministero provvederà nei prossimi mesi a dotare le varie zone archeologiche e in particolar modo quelle di Cerveteri di una maggiore sorveglianza, in sede di nomina e assegnazione dei vincitori dell'ultimo concorso a posti di custode e guardia notturna; ciò consentirà non solo una più

efficiente protezione dei beni, ma anche di evitare gli inconvenienti occorsi ai giovani appartenenti al GAR, di cui si apprezza la volontaria collaborazione prestata.

Il Ministro: MISASI.

BIAGINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del legittimo malcontento esistente tra gli invalidi fiorentini per il notevole ritardo nel disbrigo delle pratiche concernenti le diecimila domande giacenti presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze tendenti ad ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile per la erogazione dell'assegno mensile o per il collocamento obbligatorio.

Per sapere, ancora, quali tempistiche e idonee iniziative intenda assumere perché venga colmato il ritardo nella costituzione e funzionamento delle commissioni sanitarie periferiche per eliminare il disservizio sopra denunciato. (4-20188)

RISPOSTA. — In sede di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, si sono presentate difficoltà in ordine alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali, attesa la precaria disponibilità di specialisti in discipline neuropsichiatriche chiamati a far parte delle commissioni medesime, ai sensi della legge citata.

Al riguardo, comunque, è stato curato ogni necessario intervento.

Il Ministro: VALSECCHI.

BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i seguenti dati relativi all'anno scolastico 1970-71: numero degli iscritti alla II classe elementare; numero dei promossi alla III classe; numero degli iscritti alla V classe elementare; numero dei licenziati di scuola elementare; numero degli iscritti alla III classe di scuola media; numero dei licenziati di scuola media. (4-20757)

RISPOSTA. — Secondo i dati per altro non definitivamente elaborati in possesso di questo Ministero, nell'anno scolastico 1970-71 gli alunni iscritti alla terza classe di scuola media statale erano 568.484 ed i licenziati 521.303.

Per quanto concerne il settore dell'istruzione elementare si fa presente che i relativi dati statistici sono in possesso dell'istituto

centrale di statistica; a questo Ministero, infatti, pervengono, da parte dei provveditori agli studi, solo i dati relativi agli alunni non promossi delle classi prima elementare. Ciò in relazione al disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1957, n. 1254, che ha introdotto i cicli didattici nella scuola elementare prevedendo il passaggio dall'una all'altra classe del medesimo ciclo senza esame e la non ammissione a tale altra classe solo in casi eccezionali.

Questo Ministero, pertanto, non è in grado di fornire i dati richiesti, ne ritiene che debba essere all'uopo avviata apposita indagine statistica, tanto più che la medesima non potrebbe avere rapida conclusione.

Il Ministro: MISASI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessa la necessità di riportare ordine e serenità nel travagliato settore della educazione fisica, la cui tumultuosa crescita ha avuto come necessaria conseguenza il sovrapporsi di leggi e leggine, a volte incoerenti e tra loro contraddittorie;

considerato che tale stato di confusione ha permesso a personaggi non qualificati di riabilitarsi nelle posizioni chiave amministrative e burocratiche. Ritenuto che le suddette infiltrazioni il più delle volte vanificano gli sforzi che gli uomini della scuola più sinceri stanno effettuando per migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività di educazione fisica nelle scuole;

considerata l'improrogabile necessità di chiarire le posizioni più discutibili, al fine di arrecare un effettivo giovamento allo svolgimento della predetta attività di educazione fisica, in relazione alla situazione venutasi a verificare nell'ambito del provveditorato agli studi di Cosenza — se risulta che è stata presentata una denuncia per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del professor Nicola Amendola, coordinatore di educazione fisica presso il predetto provveditorato agli studi ed altri.

In riferimento a quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di sollevare da tale incarico il predetto professore, in considerazione anche del grave danno che hanno subito gli insegnanti di educazione fisica interessati dell'azione del suddetto professore.

Ciò, in particolare, in occasione dell'applicazione della legge 19 ottobre 1970, n. 832.

In tale sede, infatti, gli insegnanti interessati sono stati collocati in un « elenco aggiuntivo » e non nella prevista graduatoria di sistemazione di cui all'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze.

L'interrogante chiede al ministro di intervenire con la sollecitazione e la fermezza necessarie, ripristinando l'ordine turbato, riportando tranquillità nelle coscienze, consentendo così un ordinato e sereno inizio dell'anno scolastico. (4-20298)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha impartito al provveditorato agli studi di Cosenza le necessarie istruzioni, affinché, in osservanza di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832, venga evitata, per il futuro, la formazione di un elenco aggiuntivo e gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, beneficiari della legge predetta, siano inseriti nella graduatoria dei non abilitati, così come era stato previsto dall'articolo 8 della ordinanza ministeriale 11 marzo 1971.

Il Ministro: MISASI.

CATTANEI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che non hanno ancora consentito l'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 592 del 24 luglio 1967, per la parte che riguarda i compiti delle associazioni di donatori di sangue ed i loro rapporti con i centri trasfusionali.

L'urgenza dell'emanazione del regolamento per la parte sopra indicata (infatti la *Gazzetta ufficiale* del 14 luglio 1971, n. 176, ha pubblicato solo la parte del regolamento che si riferisce agli aspetti tecnici di competenza dei centri trasfusionali) è motivata dalla necessità per le associazioni di donatori di sangue, di poter disciplinare la loro attività in base alle previsioni della legge in vigore. (4-20791)

RISPOSTA. — Il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, è stato già pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 26 gennaio 1972, n. 22.

Il Ministro: VALSECCHI.

COCCIA E JACAZZI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero che a Rieti non è stata ancora costituita la commissione provinciale sanitaria prevista dagli articoli 10 e 11 della legge

27 maggio 1970, n. 382, per l'accertamento delle condizioni visive dei ciechi civili e se tale inadempienza sia effettivamente dovuta al fatto che gli oculisti della provincia si rifiuterebbero di essere nominati nella suddetta commissione.

Per conoscere quali iniziative siano state prese dal medico provinciale e dal prefetto per sbloccare questa assurda situazione e quali interventi si intendano operare da parte dei competenti Ministeri. (4-20978)

RISPOSTA. — La commissione sanitaria prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, già costituita con decreto del prefetto di Rieti nel febbraio 1971, non ha potuto iniziare i lavori di competenza per le ripetute dimissioni del medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Al riguardo è stato adottato ogni necessario intervento.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

DI MAURO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda o no decidere, nel più breve termine, in merito ai ricorsi ricevuti contro le irregolarità verificatesi in alcuni esami di maturità.

In particolare nella sessione unica del corrente anno scolastico 1970-71 presso il liceo scientifico F. Masci di Chieti la commissione di esami ha compiuto le seguenti violazioni delle norme ministeriali:

1) violazione della norma portata dall'articolo 14, lettera b), dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1971: infatti la commissione esaminatrice ha deliberato la scelta della seconda materia prima del termine della correzione degli elaborati scritti. La comunicazione della seconda materia è stata fatta intorno alle ore 16, mentre la correzione degli elaborati scritti si è protratta fino a notte inoltrata. Non si è tenuto così in alcun conto, neanche quanto ribadito a pagina 89 del bollettino ufficiale n. 15-16 del 15-22 aprile 1971, che testualmente afferma: «ocorrerà che la scelta della materia da parte della commissione sia oculata ed accorta». E logicamente per adeguarsi a tale criterio la commissione non poteva, come ha fatto, rinunciare ad inserire negli elementi di valutazione, quello del giudizio dato ad entrambe le prove scritte;

2) la correzione degli elaborati scritti non è stata effettuata collegialmente. A pagina 80 il bollettino ufficiale predetto, afferma che la revisione delle prove scritte è stretta-

mente collegiale e va sottolineato il termine strettamente, come ha fatto il Ministero della pubblica istruzione, che si inquadra in tutta l'economia della legge n. 119, che richiede continuamente accertamenti approfonditi e conoscenza di tutti gli elementi di giudizio riguardanti i candidati;

3) non sono stati formulati motivati giudizi per tutti i candidati ma solo per quelli dichiarati maturi. Così operando la commissione ha eluso la norma prescritta dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, che fa obbligo della formulazione di un motivato giudizio per tutti i candidati. Tale concetto è ribadito dall'articolo 18 dell'ordinanza ministeriale del 15 aprile 1971;

4) la commissione ha stabilito in maniera illegittima il diario delle prove orali prevedendo un unico turno giornaliero anziché due appelli consecutivi;

5) i colloqui orali per il comportamento aggressivo ed insofferente del commissario di italiano e storia non sono stati un incontro umano e culturale fra studente e commissione giudicatrice, ma uno scontro fra candidato e commissario con qualche debole intervento del presidente;

6) l'assistenza del commissario d'italiano, specie durante la prova di matematica della sede centrale, è stata tale da ingenerare uno stato di disagio a tutti i candidati.

L'interrogante chiede inoltre al ministro di pronunciarsi rapidamente sul ricorso presentato da 16 genitori contro l'esame di maturità del liceo F. Masci, anche nell'ipotesi che non voglia accogliere la giusta richiesta di annullamento, onde permettere ai predetti genitori di tutelare con tempestività gli interessi dei propri figli presso il Consiglio di Stato. (4-10268)

RISPOSTA. — In relazione a quanto segnalato sono stati rivolti accertamenti ispettivi in ordine allo svolgimento degli esami di maturità per l'anno scolastico 1970-71 presso il liceo scientifico di Chieti.

Dagli accertamenti medesimi non sono emerse le numerose irregolarità denunciate. È stato, per altro, riscontrato, sotto l'aspetto meramente formale, che è mancata la formulazione di un separato giudizio per ciascuno dei candidati dichiarati non maturi.

Tale irregolarità, tuttavia non ha inciso sulla sostanza delle operazioni di esame; comunque si è ritenuto di sanare l'irregolarità medesima, tant'è che in data 2 dicembre 1971 il provveditore agli studi di Chieti è stato in-

vitato a riconvocare la commissione esaminatrice perché provveda, ora per allora, alla esecuzione dell'indicato adempimento.

Il Ministro: MISASI.

D'IPPOLITO, SCIONTI E PASCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda intervenire perché sia accolto il ricordo presentato al provveditore agli studi di Taranto dagli studenti operai Nicola Bellini, Antonio Campi, Francesco De Pasquale, Cosimo Aro, Vincenzo Ciraci, Bruno Chiloro i quali, rimandati ad ottobre alla sola matematica, sono stati tutti e sei bocciati alla sessione autunnale.

Si fa all'uopo presente che i suddetti sono stati interrogati mediamente per un periodo di 60 minuti, che solo ad alcuni è stato concesso di vedere gli esami scritti, che durante tutto l'anno scolastico il professore di matematica Mauro Croce, laureato in scienze biologiche, ha frequentemente criticato i lavoratori studenti dell'istituto Righi per il fatto che, oltre ad andare in fabbrica, volevano anche prendersi il lusso di studiare.

Sembra infine che agli esami non abbia partecipato la sottocommissione al completo. (4-19991)

RISPOSTA.. — Da accertamenti ispettivi svolti presso l'istituto tecnico industriale A. Righi di Taranto, è risultato che gli esami di riparazione a settembre si sono svolti regolarmente. Durante la prova orale la sottocommissione era al completo e il giudizio di merito formulato dalla stessa e approvato poi dalla commissione presieduta dal preside in sede di consiglio, è stato ispirato a criteri di serietà, obiettività e fermezza, nell'interesse di una buona e seria preparazione professionale degli studenti stessi.

Per quanto si riferisce infine alla posizione del professore di matematica, risulta che egli sia didatticamente preparato, sensibile alle esigenze ed ai problemi degli studenti-lavoratori, stimato dai superiori, dai colleghi e dagli studenti non direttamente interessati alla vicenda cui ci si riferisce.

Il Ministro: MISASI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che:

a) nell'anno accademico 1970-71 l'istituto professionale di Stato per il commercio « Giu-

seppe Casaregis » di Genova-Sampierdarena 165 allievi hanno frequentato la terza classe e di questi 70 hanno presentato domanda per frequentare la quarta classe;

b) in relazione al numero delle domande il preside chiedeva al Ministero l'autorizzazione per istituire corsi sufficienti per tutti;

c) il Ministero ha autorizzato un solo corso di 35 studenti escludendo così dalla frequenza della IV classe il 50 per cento dei richiedenti;

d) il malcontento delle famiglie e degli studenti a cui si impedisce la prosecuzione degli studi dopo tante promesse è pienamente giustificato e generale.

In relazione a quanto sopra esposto l'interrogante chiede al ministro interessato se ritenga di intervenire con tutta l'urgenza che il caso necessita rivedendo le determinazioni adottate per risolvere questa incresciosa ed ingiusta situazione. (4-19842)

RISPOSTA. — Si premette che l'impossibilità di autorizzare l'istituto professionale Giuseppe Casaregis di Genova-Sampierdarena all'istituzione di un secondo corso sperimentale è stata determinata, per il passato, dal fatto che la legge 27 ottobre 1965, n. 754 limitava a 350 il numero dei corsi sperimentali post-qualifica. È ben vero che con legge 17 dicembre 1971, n. 1156 il numero di tali corsi è stato elevato a 460 a partire dal 1° gennaio 1972 ed a 600 dal 1° ottobre 1972, ma in relazione alle più urgenti esigenze di altri istituti, non è stato possibile concedere il secondo corso sperimentale all'istituto in parola, neppure in sede di ripartizione dei corsi sperimentali aperti a decorrere dal gennaio 1972.

Si assicura comunque che le esigenze dell'istituto di Genova-Sampierdarena saranno attentamente valutate al momento delle assegnazioni dei corsi post-qualifica che potranno iniziare il loro funzionamento dal 1° ottobre 1972.

Il Ministro: MISASI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza:

a) del forte malcontento esistente tra gli studenti e le popolazioni della vallata del Valanidi del comune di Reggio Calabria e della frazione Serro di Valanidi del comune di Motta San Giovanni, a causa dell'erronea scelta della contrada Oliveto di Reggio Cala-

bria a sede dell'istituenda nuova scuola media;

b) della circostanza che, nel mentre la contrada Oliveto è di più facile accesso per circa 30 studenti della stessa contrada e di quelle viciniori di Paterriti e Amendolea, viceversa la contrada Rosario Valanidi si troverebbe al baricentro delle contrade Candico, Serro Valinidi, Gumeno, Allai, Rau Tronca di Reggio Calabria e Tronca di Montebello Ionico, Ficara della Rocca, Santa Venere ed Embresi dove preferirebbe convergere un numero di studenti superiore a 60 unità;

c) della accertata circostanza che la scelta di Oliveto a sede della scuola è avvenuta senza alcuna deliberazione di alcun organo collegiale del comune, ma solo su segnalazione non obiettiva da parte dell'assessorato comunale alla pubblica istruzione;

2) se ritenga opportuno urgentemente intervenire, anche per evitare ulteriori turbamenti all'ordine pubblico, come quello verificatosi nella pubblica manifestazione di martedì 5 ottobre 1971 delle popolazioni interessate avvenuta di fronte alla prefettura di Reggio Calabria, procedendo alla revisione del decreto istitutivo della nuova scuola media.

A questo proposito, gli interroganti sono dell'opinione che in una delle due contrade di Oliveto di Rosario Valanidi si potrebbe istituire la sede della nuova scuola media e nell'altra procedere all'istituzione della sezione staccata, con piena soddisfazione degli studenti e delle famiglie;

3) se, con l'occasione, tenuto anche conto delle particolari condizioni di depressione economica della zona ritenga opportuno prevedere l'istituzione del trasporto gratuito degli studenti che dovranno frequentare la suddetta istituenda scuola media. (4-19836)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Reggio Calabria, ha a suo tempo inoltrato domanda per la istituzione di una nuova scuola media nella frazione di Oliveto, dopo aver attentamente esaminato la situazione e le esigenze delle diverse località del comune site a monte del rione Ravagnese (dove funzionava la più vicina scuola media) ed aver vagliato i dati statistici della popolazione scolastica interessata, forniti dalle competenti direzioni didattiche, nonché le distanze fra le suddette contrade e le frazioni di Oliveto e di Rosario Valanidi. La scelta è caduta sulla frazione Oliveto, in quanto, dalla rilevazione effettuata, era risultato che gli alunni frequentanti la quinta classe elementare, durante l'anno scolastico 1970-71, erano 60 fra

le diverse contrade più vicine ad Oliveto (oltre ad Oliveto stessa, Croce Valanidi, Paterriti, Amendolea, Trapani e Candico, sita a pari distanza da Oliveto e da Rosario Valanidi) e 34 fra le diverse località più vicine a Rosario Valanidi (oltre a Rosario Valanidi, Trunca, Gumeno, San Venere e la cennata contrada Candico).

La contraddizione con i dati indicati dall'interrogante discende dalla circostanza che l'interrogante prende in considerazione contrade appartenenti a comuni diversi (Allai, Rau e Serzo del comune di Motta San Giovanni, Trunca del comune di Montebello Jonico ed Embrio di Bagaladi).

Si fa presente comunque che per gli alunni di alcune contrade tenuti a frequentare la scuola media di Oliveto e per i quali sussiste una certa difficoltà nel raggiungere la nuova sede scolastica, è stata prevista la istituzione del servizio di trasporto gratuito.

Si fa presente infine che il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha assicurato il suo continuo interessamento perché nel caso dovessero evidenziarsi condizioni diverse vengano adottati i provvedimenti del caso.

Il Ministro: MISASI.

FORNALE. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che dal marzo 1971 non è stato dato ancora inizio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante le « norme in favore dei mutilati ed invalidi civili ».

Infatti detto articolo prevede un assegno mensile di lire 12.000 per i mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi d'addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno.

Poiché l'attesa di moltissime famiglie, particolarmente quelle in condizioni economiche precarie, è assai viva e diffusa, l'interrogante chiede ai ministri competenti che abbiano ad emanare sollecite disposizioni affinché l'assegno previsto dalla predetta legge venga erogato al più presto a tutti coloro che hanno presentato regolare domanda corredata dalla prescritta documentazione alle commissioni sanitarie provinciali. (4-20444)

RISPOSTA. — In sede di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, si sono presentate

difficoltà in ordine alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali, attesa la precaria disponibilità di specialisti in discipline neuropsichiatriche chiamati ai sensi della legge citata.

Al riguardo, comunque, è stato curato ogni necessario intervento.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

FOSCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponda a verità che gli uffici ministeriali e periferici della sanità stiano adottando provvedimenti restrittivi fondati su interpretazioni del tutto arbitrarie della legge n. 118 del 1971, relativa agli invalidi civili.

In particolare risulterebbe del tutto disatteso l'ordine del giorno interpretativo votato dalla Camera all'unanimità e accolto dal Governo, al momento dell'approvazione della legge. Inoltre si vorrebbe limitare l'assistenza agli psichici solo ai nemolesi ignorando che la lettera e lo spirito della legge, all'articolo 2 esplicitamente estende gli interventi a tutti gli oligofrenici ed insufficienti mentali, anche per cause funzionali e sensoriali.

Inoltre si escluderebbero gli attuali assistiti dalle province, mentre l'articolo 2 precisa le categorie assistite da specifiche leggi (ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, di guerra e per servizio) e, dopo ampio dibattito, i legislatori esclusero dizioni generiche e diverse.

Sembra poi che l'assistenza sarebbe limitata a 180 giorni, mentre la legge esplicitamente la prevede per tutto il tempo necessario. Infine, sulla base della nuova legge, va da sé che le convenzioni con gli enti e istituti va aggiornata ed estesa alle categorie prima non previste e cioè in pratica a chiunque abbia la qualifica di invalido civile.

L'interrogante chiede pertanto che il ministro accerti tali rischi di erronea interpretazione ed emani disposizioni idonee, con la tempestività necessaria ad evitare gravi lesioni dei diritti nei confronti dei cittadini tutelati dalla legge n. 118. (4-18915)

RISPOSTA. — Con circolare ministeriale del 17 gennaio 1972, n. 7, sono stati dettati elementi interpretativi della legge 30 marzo 1971, n. 118, decisamente coincidenti con le indicazioni dell'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1971 ed accolto dal Governo.

Al momento sono allo studio le modalità per estendere l'assistenza agli irregolari psi-

chici assistiti dalle province, con interventi non derivanti da stretto obbligo di legge.

Il Ministro: VALSECCHI.

FRACASSI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se sia stato già deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno il finanziamento per la costruzione della superstrada Avezzano-fondo Valle Liri-Sora-Cassino e, in caso affermativo, per conoscere quale sia il relativo ammontare.

Per conoscere, inoltre, se sia stato approvato il progetto esecutivo e se esso stabilisca un effettivo tracciato a quattro corsie.

Se, infine, con il finanziamento deliberato, la Cassa ritiene di poter collegare con una arteria a quattro corsie tutte e tre le città di Avezzano, Sora e Cassino. (4-21456)

RISPOSTA. — Nell'ambito dei completamenti di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è stata prevista la costruzione della strada a scorrimento veloce Avezzano-Sora-Atina-Cassino, di 86 chilometri, ricadente parte in Abruzzo e parte nel Lazio, con una previsione di spesa di lire 34,4 miliardi. Tale previsione, salvo aumento di costi, dovrebbe permettere la realizzazione di tutta la strada ad una sola carreggiata di metri 10,50.

La progettazione esecutiva, tuttavia, è studiata fin d'ora con la previsione della sezione a due carreggiate separate e distinte (4 corsie), di cui una da realizzare subito e l'altra in prosieguo di tempo, cioè quando l'aumento del traffico dovesse porre l'esigenza del raddoppio.

Tale impostazione è stata integralmente confermata dalla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici tenuto conto che, in base ad un approfondito studio effettuato in ordine ai livelli di traffico allo stato prevedibili, la costruzione immediata di una strada a 4 corsie non avrebbe possibilità di giustificazione economica.

Per quanto concerne le previsioni di attuazione, il progetto di un primo tronco di 16 chilometri (a cavallo del valico di Atina) è già all'esame della citata delegazione; un altro tronco di 10 chilometri in partenza dal raccordo autostradale di Avezzano, sarà pronto entro aprile e i rimanenti tronchi, via via successivamente, così da poter essere tutti approvati, salvo difficoltà impreviste, entro il corrente anno.

Il Ministro: CAIATI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

GIOMO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, anche alla luce di precedenti interrogazioni, quali sono i motivi che ritardano l'emanazione completa del regolamento previsto dall'articolo 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, che doveva essere emanato entro sei mesi da detta data. La situazione in Italia, infatti, e particolarmente nelle grandi città industriali, tra le prime Milano, si va facendo insostenibile. Tanto più urgente si appalesa l'emanazione del regolamento in parola, atteso ormai da 4 anni, il che è inaudito ed inaccettabile per un paese civile, se si pensa che nella capitale lombarda, tanto per fare un esempio, ci sono stati nel mese di dicembre e di gennaio giorni in cui l'inquinamento dell'aria ha superato i limiti di tollerabilità per la vita dei cittadini. (4-15575)

RISPOSTA. — Con legge 9 giugno 1971, n. 437, è stata recepita, nell'ordinamento italiano, la direttiva n. 70/770.CEE adottata dal Consiglio della Comunità Europea il 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai gas emessi dai veicoli equipaggiati da motori ad accensione comandata. La legge, che si è resa operante integralmente dal 1° ottobre 1971, è valida per la omologazione dei tipi di veicoli e fissa i limiti massimi ammissibili di ossido di carbonio e di idrocarburi nelle emissioni di scarico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, è stato emanato il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente ai veicoli con motore *diesel*. Il regolamento è divenuto operante il 9 dicembre 1971 e disciplina la omologazione del tipo di veicoli e la circolazione degli stessi, stabilendo i limiti di opacità dei gas di scarico.

Lo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 615, limitatamente ai veicoli ad accensione comandata in circolazione, da tempo predisposto, ha iniziato il suo *iter* per il concerto delle amministrazioni interessate e si ritiene che quanto prima possa essere emanato. Lo schema di regolamento in questione prevede la sua entrata in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Per altro, per quanto attiene agli impianti termici civili e agli impianti industriali, è in atto la normativa di cui ai decreti del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire per consentire a 25 giovani del quarto corso dell'istituto professionale di Terni — cui è preclusa la possibilità di frequentare la scuola a causa del rifiuto delle autorità scolastiche locali di istituire una seconda classe, per asseriti vincoli ministeriali — lo esercizio del diritto allo studio, secondo le scelte e la preparazione dei giovani interessati. (4-19791)

RISPOSTA. — In precedenza non era stato possibile autorizzare l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Terni ad istituire un secondo corso sperimentale dal momento che la legge del 27 ottobre 1965, n. 754, limitava a 350 il numero dei corsi sperimentali post-qualifica.

Considerato che il numero dei corsi pre-detti è stato gradualmente elevato a 600, con legge 17 dicembre 1971, n. 1156, l'istituto in questione è stato autorizzato ad istituire, dal 1° gennaio 1972, un corso post-qualifica.

Il Ministro: MISASI.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Ceredo (frazione di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) da ben 5 anni sono iniziati i lavori per la costruzione della scuola elementare e che il fabbricato (quasi ultimato da 4 anni) sta andando in rovina, poiché i lavori sono stati sospesi e tutti i contributi concessi sono stati spesi.

L'interrogante fa presente altresì che l'attuale sede scolastica si trova in condizioni vergognose, priva dei servizi igienici elementari nonché di altre necessità.

Ciò premesso, l'interrogante chiede, infine, al ministro, per quali motivi i lavori siano stati sospesi e quali provvedimenti intenda adottare per far ultimare i lavori al fine di rendere l'edificio agibile per l'anno scolastico 1971-72. (4-18178)

RISPOSTA. — L'edificio della scuola elementare di Sant'Anna d'Alfaedo-Ceredo è stato consegnato il giorno 10 novembre 1972, in

occasione della festa degli alberi che si è svolta, di conseguenza, nella nuova sede della scuola.

Il Ministro: MISASI.

LUCCHESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se e come intenda intervenire presso la Regione toscana affinché quell'assessore alla cultura ed allo spettacolo, nel preparare e organizzare la conferenza regionale sulla sport per il prossimo mese di febbraio, non travalichi i confini delle sue competenze, come è stato già localmente denunciato e come si può desumere facilmente dallo schema conclusivo assunto a base della conferenza stessa. (4-21174)

RISPOSTA. — Il commissariato per il Governo nella regione toscana, interpellato da questo Ministero, ha fatto conoscere che la « Conferenza regionale dello sport » è stata programmata, in seno a quella Giunta regionale, dell'assessore alla cultura e allo sport, dottor Silvano Filippelli, ma a tutt'oggi la IV commissione della stessa amministrazione regionale, cui spetta di pronunciarsi in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di tale conferenza, non ha adottato alcuna decisione.

La conferenza dovrebbe avere per oggetto due temi fondamentali e cioè gli aspetti politici, istituzionali e culturali delle proposte di riforma dello sport e quelli riguardanti la progettazione di impianti sportivi, nel quadro dell'assetto del territorio e dell'utilizzazione sociale del patrimonio naturale della regione toscana.

A prescindere dal fatto che, come si è detto, non si conosce ancora se e quando sarà tenuta la conferenza suddetta, non sembra che l'amministrazione regionale in questione travalichi i limiti delle proprie competenze, in quanto la materia rientra nelle finalità che la regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, persegue ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della regione medesima, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 343.

Il Ministro: SCAGLIA.

MAGGIONI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali non è an-

cora avvenuta l'emanazione dei regolamenti di applicazione della nota legge contro l'inquinamento dell'aria, che, approvata nel 1966, non ha potuto trovare ancora applicazione.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore di tale legge si è ancora privi del regolamento degli impianti industriali e ciò per i diversi punti di vista espressi dai competenti uffici dei rispettivi ministeri sulla misura dei costi *standards* di impianto ed i tassi di effluvio inquinante l'atmosfera. (4-13104)

MAGGIONI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali i competenti uffici ministeriali non hanno ancora definito e non è stato ancora pubblicato il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

L'interrogante si richiama alla sua precedente interrogazione n. 4-13104 dell'agosto 1970, rimasta senza risposta, e sottolinea l'urgenza del provvedimento anche per il nostro paese. (4-15660)

RISPOSTA. — Con legge 9 giugno 1971, n. 437, è stata recepita, nell'ordinamento italiano, la direttiva n. 70/770, CEE, adottata dal Consiglio della Comunità europea il 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai gas emessi dai veicoli equipaggiati da motori ad accensione comandata. La legge, che si è resa operante integralmente dal 1° ottobre 1971, è valida per la omologazione dei tipi di veicoli e fissa i limiti massimi ammissibili di ossido di carbonio e di idrocarburi nelle emissioni di scarico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, è stato emanato il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente ai veicoli con motore *diesel*. Il regolamento è divenuto operante il 9 dicembre 1971 e disciplina la omologazione del tipo di veicoli e la circolazione degli stessi, stabilendo i limiti di opacità dei gas di scarico.

Lo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 615, limitatamente ai veicoli ad accensione comandata in circolazione, da tempo predisposto, ha iniziato il suo *iter* per il concerto delle amministrazioni interessate e si ritiene che quanto prima possa essere emanato. Lo schema di regolamento in que-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

stione prevede la sua entrata in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Per altro, per quanto attiene agli impianti termici civili e agli impianti industriali, è in atto la normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

1) Varzi (Pavia) è capoluogo della Valle Staffora, e centro turistico montano, al quale affluiscono per le vacanze estive e gli sport invernali turisti e sportivi della Lombardia, Piemonte e Liguria;

2) negli ultimi anni, grazie alle iniziative adottate dal comune, dalla *pro loco*, dalle amministrazioni provinciali della camera di commercio e del turismo, ha visto aumentare il numero dei turisti anche qualitativamente;

3) sino a qualche anno fa tre alberghi-ristoranti, costituivano le attrezzature ricettive di quel centro, ed ultimamente anche ad un secondo albergo l'« Universo » è stato concesso dal Ministero lo svincolo contrariamente al parere negativo motivato del comune, della *pro loco* e dell'ente provinciale per il turismo — quali siano i motivi che hanno portato i competenti uffici del Ministero ad adottare una simile decisione e quale iniziativa si intenda adottare in deroga all'ingiustificato provvedimento. (4-21834)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur prendendo atto delle argomentazioni svolte dall'ente provinciale per il turismo di Pavia in favore del mantenimento del vincolo alberghiero sullo stabile sito in Varzi e destinato ad uso della locanda « Universo », ha ritenuto di dover accogliere l'istanza di mutamento di destinazione, attenendosi ad una prassi costantemente seguita, in quanto un esercizio classificato come « locanda », astrattamente rientrante nell'ambito della legislazione vincolistica, non può in concreto costituire una valida componente del patrimonio ricettivo nazionale.

Tale assunto trova conferma nel fatto che gli esercizi di locanda, proprio perché privi di una rilevanza turistica di carattere nazionale, non sono inseriti nell'annuario ufficiale degli esercizi alberghieri, annualmente pubblicato dall'ENIT.

È da tenere presente, inoltre, che il parere dell'ente provinciale per il turismo, in sede

di concessione dello svincolo alberghiero, non è vincolante, dato che l'amministrazione può, con adeguata motivazione, discostarsene, come ha rilevato il Consiglio di Stato (sezione IV, decisione n. 852, anno 1952).

Va considerato, infine, che secondo la vigente normativa il provvedimento concessivo del mutamento di destinazione alberghiera non è suscettibile di riesame.

Il Ministro: SCAGLIA.

MATTARELLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la prossima stagione balneare, al fine di garantire ai turisti italiani e stranieri che affollano i nostri maggiori centri rivieraschi, come ad esempio la riviera adriatica di Romagna, quegli elementi di sicurezza, di tranquillità e di assistenza, che sono condizioni indispensabili per lo sviluppo del fenomeno turistico.

In particolare, l'interrogante ritiene indispensabili particolari iniziative da realizzare d'intesa con la regione e gli enti locali per combattere:

a) i rumori molesti provocati dai locali pubblici ancora esistenti nelle zone residenziali, nonché dalle motorette che circolano indiscriminatamente a tutte le ore del giorno e della notte, senza il rispetto delle norme regolamentari, con grave pregiudizio per il turista che cerca quiete e riposo;

b) contro i borseggiatori, pataccari, magliari, ecc., che pullulano nei grandi centri turistici, con grave pregiudizio per la sicurezza dei beni e per un corretto rapporto con gli ospiti italiani e stranieri.

L'interrogante confida in adeguati interventi con particolare riguardo al rafforzamento degli organici di pubblica sicurezza e dei carabinieri, in modo da assicurare alle nostre zone turistiche con la sicurezza e la tranquillità quell'afflusso di turisti italiani e soprattutto stranieri che è fonte di tanti benefici, e non solo sul piano economico, per il nostro paese. (4-21239)

RISPOSTA. — Il problema della tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione delle attività criminose e dell'eliminazione dei rumori molesti, con speciale riguardo ai centri maggiormente frequentati da turisti italiani e stranieri, ha sempre formato oggetto di attente e sollecite cure da parte del suddetto dicastero, in collaborazione con questa amministrazione.

Sul piano pratico e operativo, il Ministero dell'interno, all'approssimarsi della stagione estiva, provvede ogni anno, per mezzo di una circostanziata pubblicazione - circolare, a richiamare la particolare attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza affinché siano adottate tutte le misure atte a garantire il più confortevole soggiorno dei turisti.

In applicazione di tali direttive, gli organi di polizia non hanno mancato, anche nell'estate 1971, di adottare i più idonei provvedimenti intesi a prevenire e reprimere eventuali reati commessi in danno di villeggianti nazionali ed esteri.

Tra l'altro, i predetti organi hanno provveduto, compatibilmente con la situazione numerica del personale, a rinforzare con uomini e mezzi i posti di polizia delle più frequentate località balneari, al fine di attuare una più intensa azione di vigilanza.

L'opera svolta dalla polizia ha consentito di raggiungere lusinghieri risultati, come può rilevarsi dai dati statistici concernenti il quadrimestre giugno-settembre 1971, durante il quale, in tutto il territorio nazionale, sono state elevate 173.907 contravvenzioni per rumori molesti, di cui 162.405 relative ad infrazioni del codice della strada, 9.237 a carico di privati per infrazioni dovute a motivi diversi e 2.265 a carico di pubblici esercenti per mancato rispetto delle prescrizioni ad essi imposte.

Sempre a carico degli esercenti, per abusi in materia di prezzi, sono state adottate, nello stesso periodo, 4.148 diffide, 4.411 contravvenzioni, 374 sospensioni e 39 revoche di licenze di esercizio.

Come è avvenuto in tutti gli altri comprensori turistici italiani, anche nella riviera di Romagna, gli opportuni servizi di controllo, effettuati sulle spiagge e negli altri luoghi di convegno, hanno dato risultati positivi, assicurando ai villeggianti ed ai turisti la sicurezza e l'assistenza indispensabili per una serena vacanza.

Infatti, fin dall'inizio della decorsa stagione balneare, è stato elaborato un piano di interventi diretti particolarmente ad eliminare la presenza di girovaghi e ambulanti non autorizzati ed a reprimere ogni forma di rumore molesto nelle zone di maggiore afflusso turistico, mediante assidua vigilanza su sale da ballo, arene cinematografiche, parchi di divertimenti e sale di attrazione, curando, tra l'altro, di regolarne gli orari di apertura e chiusura, a seconda delle esigenze delle singole zone alberghiere e residenziali.

Si è provveduto, altresì, ad eseguire accurati e frequenti controlli in luoghi che più si prestano al convegno di elementi dediti al vizio ed a facili guadagni.

L'azione svolta ha dato i risultati sperati, grazie anche ai numerosi rimpatri disposti nei confronti di pregiudicati, vagabondi ed altri elementi indesiderabili.

L'oculato impegno di personale e di mezzi, nei punti nevralgici e nelle zone maggiormente frequentate, ha molto scoraggiato sia gli abituali disturbatori della pubblica quiete sia i ladri, i borseggiatori, i truffatori e tutti gli altri malviventi.

Infatti, il numero dei borseggi e dei gravi episodi di molestia è stato pressoché irrilevante, mentre totale è stata l'assenza di bische o locali clandestini per gioco d'azzardo.

Il servizio di « salvamento a mare » è stato attivissimo ed ha conseguito risultati oltremodo positivi.

Come si è detto, anche quest'anno il Ministero dell'interno provvederà tempestivamente a diramare alle autorità provinciali di pubblica sicurezza le opportune istruzioni per una efficace azione di vigilanza.

Tali istruzioni saranno usualmente trasmesse in copia a questo Ministero, che ne curerà la diramazione agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per assicurare la loro effettiva collaborazione con gli organi di polizia.

Inoltre, analogamente alle annate precedenti, nel corso della prossima stagione turistica, saranno svolte periodiche riunioni presso le prefetture, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti turistici e dei comuni maggiormente interessati al problema della tutela dell'ordine pubblico e degli interessi turistici.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

MENICACCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere, atteso il crescente successo del *Festival* dei due mondi di Spoleto, che - nonostante il tentativo per ora vano da parte della locale amministrazione comunale socialcomunista di inserirsi pesantemente e senza giustificazione nella manifestazione, che deve conservare la sua piena libertà di scelte artistiche - onora l'arte italiana e in particolare l'Umbria che lo ospita annualmente, se ritenga di assumere ade-

guate iniziative atte a far trasferire a Spoleto (Perugia), gli uffici del *festival* medesimo e quelli del teatro sperimentale. (4-21827)

RISPOSTA. — Spiace dover comunicare che questo Ministero non ha alcuna possibilità — sotto il profilo giuridico e anche sotto l'aspetto finanziario — di far trasferire, da Roma a Spoleto, gli uffici dell'associazione del *Festival* dei due mondi e dell'istituzione del Teatro lirico sperimentale A. Belli, in quanto trattasi di organizzazioni a carattere privatistico.

Il Ministro: SCAGLIA.

MENICACCI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano in corso studi e trattative per potenziare le iniziative artistiche incentrate lungo tutto l'anno nella città di Spoleto, ormai assunta con il *Festival* dei due mondi, a fama mondiale, con particolare riferimento ai ventilati corsi internazionali di danza classica, ai corsi formativi per attori, al definitivo trasferimento in quella città dei corsi del Teatro lirico sperimentale, al consolidamento delle attività dello « Spoleto-Cinema », anche attraverso una maggiore partecipazione degli enti pubblici locali, all'opera di restauro ed adeguate utilizzazioni dei complessi monumentali di Spoleto, con particolare riguardo al Duomo, al miglioramento delle attrezzature turistiche esistenti, ecc.

Per sapere se, attesi i notevoli impegni anche a livello internazionale cui la città di Spoleto, per altro centro di studi di storia medioevale, *antica caput Umbriae*, già sede di prefettura, ricca di storia e di altri richiami culturali e religiosi, ed anche la grave crisi amministrativa (solo il bilancio preventivo del comune per il 1972 prevede un *deficit* di oltre un miliardo e mezzo), economica e demografica (la popolazione è scesa del 25 per cento negli ultimi 20 anni), ritengano di valutare positivamente la proposta di costruire in quel centro (le cui ottime caratteristiche paesaggistiche, climatiche e topografiche sono note a tutti) un « palazzo dei congressi » da porre al servizio dei vari ricorrenti interessi nazionali ed internazionali dell'Italia, o quanto meno di fissare i tempi ed i modi per poter restaurare e riutilizzare a fini culturali e turistici la « Rocca dell'Albornò », in vista di una sua liberazione dall'attuale destinazione a carcere giudiziario. (4-21836)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non ravvisa l'opportunità di un eventuale trasferimento, da Roma a Spoleto, della sede ove si svolge annualmente, per la durata di sei mesi, il corso di preparazione per cantanti lirici, a cura dell'istituzione del Teatro lirico sperimentale A. Belli.

Ciò soprattutto per il fatto che tale istituzione ha potuto disporre, fin dalle origini, della fattiva collaborazione del Teatro della opera di Roma, per l'utilizzazione delle attrezzature tecniche del Teatro stesso e per l'impiego del personale artistico (insegnanti di musica, direttori d'orchestra, ecc.):

Pertanto, il trasferimento a Spoleto della predetta attività potrebbe far sorgere problemi di carattere organizzativo, tecnico ed artistico di difficile soluzione e comportanti anche un notevole aggravio di spese.

Comunque, ogni decisione al riguardo spetta all'istituzione A. Belli che per l'attività in questione dispone, per il corrente anno, di una sovvenzione di 28 milioni di lire.

Per quanto concerne le opere di restauro dei complessi monumentali di Spoleto, si precisa che il Ministero della pubblica istruzione ha dovuto, per mancanza di adeguate disponibilità finanziarie, ridurre notevolmente il programma predisposto, per il 1972, dalla sovrintendenza ai monumenti ed alle gallerie dell'Umbria.

In merito all'auspicata utilizzazione a fini culturali e turistici della Rocca dell'Albornò, attualmente destinata a carcere giudiziario, si informa che la costruzione di un nuovo carcere, con annessa casa penale, è stata inclusa nel programma elaborato in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con la quale è stato autorizzato un primo stanziamento di 100 miliardi di lire — da ripartire negli esercizi finanziari 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 — per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.

Il relativo decreto interministeriale, che, prevede la ripartizione del suddetto stanziamento, è stato trasmesso, per la controfirma, dal Ministero di grazia e giustizia a quello dei lavori pubblici, ma, allo stato, non si è in grado di stabilire i tempi di attuazione per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Spoleto, poiché ciò dipende dall'organizzazione tecnica che all'uopo predisporrà il Ministero dei lavori pubblici.

Per altro, al fine di accelerare i tempi di cui sopra, il comune di Spoleto si è impegnato a sostenere le spese di progettazione ed ha

conferito ad un architetto di propria fiducia l'incarico della redazione del progetto di massima ed esecutivo, già iniziato.

Per quanto attiene, infine, al miglioramento delle attrezzature turistiche esistenti e alla costruzione in Spoleto di un « Palazzo dei congressi », si fa presente che la materia rientra ora nelle finalità che la regione dell'Umbria, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, persegue ai sensi dello Statuto della regione stessa, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 344, e in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera.

Il Ministro del turismo e della spettacolo: SCAGLIA.

MONACO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare per garantire l'incolumità fisica degli studenti degli istituti superiori di Roma, dove, in questi ultimi tempi, gruppi di estremisti hanno iniziato una aperta ed attiva opera di provocazione e di intimidazione nei riguardi di coloro che non intendono aderire alle iniziative intese a seminare odio e disordini in seno alla scuola.

Gravi episodi, infatti, si sono recentemente verificati al liceo Virgilio dove uno studente è stato malmenato, mentre sono stati fotografati, da persone estranee alla scuola, gli studenti che si sono rifiutati di partecipare all'assemblea indetta dal « collettivo » comunista, al liceo Tasso ed al liceo Manara dove il preside professor Nappo ha addirittura sporto regolare denuncia alla procura della Repubblica per i danni arrecati dai contestatori al suo istituto.

Tali episodi, che creano un pericoloso sbandamento nella scuola e che non hanno mancato di suscitare preoccupazione ed allarme tra le famiglie, per la maniera con cui « esplodono » e con cui vengono organizzati, fanno ben comprendere che obbediscono ad una piano preordinato e studiato nei minimi dettagli.

L'interrogante — pertanto — chiede che vengano severamente perseguiti i responsabili delle provocazioni e degli incidenti con la integrale e scrupolosa applicazione delle norme

disciplinari del codice scolastico e che vengano denunciati all'autorità giudiziaria gli estranei che abusivamente si infiltrano nelle scuole o fra gli studenti col solo scopo di appoggiare e di promuovere tali azioni di vero e proprio teppismo. (4-20115)

RISPOSTA. — In relazione alle azioni degli attivisti di opposte tendenze riprese con particolare intensità nell'anno scolastico 1971-72 in vari istituti della capitale, la locale questura ha disposto efficienti misure di vigilanza evitando in più occasioni che le polemiche molto accese degenerassero in vie di fatto.

Si precisa, per la verità, che i fenomeni più inquietanti sono tuttora limitati in pratica ai grossi centri, per cui è eccessiva l'impressione che una sorta di caos investirebbe l'intera scuola italiana.

Non può non riconoscersi l'esistenza di un malessere profondo nella odierna società e nella scuola in particolare; tuttavia va denunciato e stigmatizzato il fatto che manifestazioni irrazionali di violenza e disordini, proprie per la loro concentrazione in alcune zone nevralgiche, danno l'impressione di un fatto non casuale alimentato da gruppi minoritari e contrapposti che sembrano individuare nella scuola una palestra per uno scontro a più vasto raggio tendendo ad una radicalizzazione politica nella scuola italiana.

Il disagio della scuola riflette, si ribadisce, crisi e problemi che sono al di fuori della scuola stessa; per cui occorre rispondere allo spirito di contestazione che travaglia la società e la scuola in genere con quelle riforme di struttura che possano togliere la base di massima alle spinte eversive che verrebbero in tal modo ad essere isolate. In tal senso è orientata già da tempo l'azione del Governo e di questo Ministero in particolare che, nel campo della scuola, si è fatto promotore, con notevole impegno finanziario, di tutte quelle iniziative idonee ad assicurare la diffusione dell'istruzione e la partecipazione alla vita scolastica di tutte le componenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

MONACO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene ancora restituita alla Corte dei conti per la prescritta registrazione la graduatoria relativa alla promozione a primo direttore capo di ragioneria emessa con decreto ministeriale 20 luglio 1970 nella

quale è incluso il nominativo del ragioniere Di Tommaso Leonardo.

L'interrogante precisa che la Corte dei conti ha ripetutamente eccepito la illegittimità della graduatoria già inviata dal Ministero - come rielaborazione di quella emessa con decreto ministeriale n. 4847 del 31 luglio 1963, annullata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in data 5 dicembre 1967 - per avere la Commissione centrale per il personale preso in esame tutti i giudizi complessivi extraquinquennio di tutti gli scrutinandi dal 1963 a tutto il 1969, anno in cui il Di Tommaso venne collocato a riposo. (4-21326)

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che la commissione centrale per il personale, nel rinnovare per esecuzione di giudicati taluni scrutini di promozione di dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tra i quali quello cui ci si riferisce, ebbe a prendere in considerazione, in sede di valutazione dei titoli posseduti dagli scrutinati, anche elementi e fatti relativi al periodo di servizio prestato in data successiva a quella degli scrutini annullati dal Consiglio di Stato.

La Corte dei conti, cui erano stati trasmessi per la registrazione i relativi decreti, ebbe, però, nel novembre 1970 a formulare rilievi in ordine alla legittimità dei decreti stessi ritenendo che, trattandosi di scrutini rinnovati « ora per allora », si sarebbe dovuto tener conto unicamente dei meriti e dei demeriti degli interessati risalenti alla data dello scrutinio annullato.

Poiché la predetta commissione centrale aveva ritenuto di invocare taluni pronunziati del Consiglio di Stato per riaffermare la legittimità del proprio operato, questo Ministero risottopose gli anzidetti decreti al citato organo di controllo formulando le proprie eccezioni ai rilievi mossi.

Senonché la Corte dei conti, nel porre in risalto il non univoco orientamento giurisprudenziale in materia, nell'agosto 1971, ha ribadito il proprio convincimento e cioè che in sede di scrutini effettuati « ora per allora » a seguito di annullamento giurisdizionale si debba tener presente, in via generale, la situazione effettiva esistente alla data cui lo scrutinio si riferisce.

Stante tale contrasto di opinioni, la competente direzione centrale del personale, dopo approfondito studio della complessa e delicata questione, studio che ha comportato non breve tempo e che quindi giustifica il ritardo lamentato nell'interrogazione, ha di recente

risottoposto i provvedimenti di cui trattasi all'esame della Commissione centrale del personale per le definitive determinazioni di competenza.

Il Ministro: Bosco.

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che ad Agrigento esistono tutte le seguenti associazioni sportive, da quando, ciascuna, costituita, con quanti soci e quale effettiva attività esplica:

- 1) società sportiva Milan Club dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 2) associazione italiana circoli sportivi Comitato regionale siciliano;
- 3) polisportiva dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 4) unione sportiva Olimpia dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 5) società sportiva Inter Club dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 6) polisportiva Atenea;
- 7) polisportiva centro iniziative europee;
- 8) società sportiva Volley Club Athenea;
- 9) società sportiva Juna. (4-20874)

RISPOSTA. — Quanto esposto esula dalla competenza di questo Ministero in quanto trattasi di associazioni dipendenti dalle competenti federazioni sportive a cui sono affiliate.

Tuttavia il provveditore agli studi di Agrigento ha fornito alcune notizie, attinte indirettamente presso gli organi provinciali competenti.

S'informa pertanto che le nove società indicate svolgono le seguenti attività:

- 1) Società Milan Club - Nessuna (svolgeva attività giovanile di calcio fino al 1969);
- 2) Associazione italiana circoli sportivi - Comitato regionale siciliano - Nessuna (trattasi di ente di propaganda e non di società sportive);
- 3) Polisportiva AICS - Svolgeva attività pallavolistica fino all'anno 1970-71;
- 4) US Olimpia - Nessuna (svolgeva attività giovanile di calcio fino al 1970);
- 5) SS Inter Club AICS - Nessuna (svolgeva attività giovanile di calcio fino al 1969);
- 6) Polisportiva Atenea - Svolge regolare attività pallavolistica con 34 tesserati;
- 7) Polisportiva Centro iniziative europee - Si è affiliata alla FIPAV nell'anno 1968 ma non risulta che abbia svolto mai attività;

8) SS Vollej Club Athenea - Svolge attività pallavolistica con 13 tesserati;

9) SS June - Ha svolto calcio giovanile fino al 1971.

Le date di costituzione delle predette società sono le seguenti: Milan Club (1960); AICS Comitato regionale siciliano (non risulta alcuna affiliazione); Polisportiva AICS (1968); US Olimpia AICS (1963); SS Inter Club AICS (1962); Polisportiva Atenea (1964); Polisportiva Centro iniziative europee (1968); SS Vollej Club Athenea (1966); SS Juna (1960).

Non è stato possibile ottenere ulteriori informazioni sul numero dei soci oltre quelle già indicate.

Il Ministro: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il provveditore agli studi di Cosenza, in violazione della legge 8 maggio 1924, n. 843, non ha attribuito, nel punteggio, la qualifica di orfano di guerra all'insegnante elementare Filippelli Antonietta. (4-19785)

RISPOSTA. — Il ricorso gerarchico prodotto dalla insegnante elementare Filippelli Antonietta avverso la graduatoria del concorso magistrale 1970-71 al quale aveva partecipato, è stato accolto da questo Ministero con ministeriale del 25 gennaio 1972, n. 3794, per quanto concerne il diritto all'attribuzione del punteggio benemerenziale di 0,50 per la qualifica di orfana di guerra, mentre è stato respinto per quanto concerne il diritto alla riserva di posto.

Ciò in quanto il certificato rilasciato dall'Opera nazionale orfani di guerra ed esibito dalla candidata è stato ritenuto utile ai fini dell'attribuzione del punteggio (non essendo prevista dal bando di concorso alcuna specifica prescrizione sul tipo di documentazione da esibire), ma non costituisce titolo ai fini della riserva di posto occorrendo a tale scopo l'attestazione prescritta dall'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e rilasciata esclusivamente dagli uffici provinciali del lavoro.

Il Ministro: MISASI.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se, quando e a che titolo la

Cassa del mezzogiorno ha erogato contributi finanziari in favore del pastificio Martiriggiano di Galatone (Lecce). (4-21842)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha liquidato, nell'ottobre 1969, alla ditta Martiriggiano Roberto, un contributo in conto capitale di lire 30.685.000 su una spesa ammessa di lire 209.841.080 per l'ampliamento, mediante trasferimento, di un pastificio in Galatone.

Si comunica inoltre che la stessa ditta ha usufruito di un finanziamento a tasso agevolato di lire 132 milioni da parte dell'ISVEIMER nel gennaio 1965.

Il Ministro: CAIATI.

PUCCI DI BARSENTO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia — riportata anche da *La Nazione* di Firenze del 13 settembre 1971 — di una imminente chiusura della scuola per vigilatrici d'infanzia annessa allo Istituto di assistenza alla prima infanzia (ex « Principessa di Piemonte ») di Firenze e per conoscere, altresì, i motivi che indurrebbero ad adottare il provvedimento di chiusura.

Nel caso in cui il provvedimento stesso fosse già stato adottato, si chiede se sia opportuno disporre la revoca, in modo di consentire alle allieve della scuola di completare il corso triennale d'insegnamento, così come era stato loro promesso all'atto dell'iscrizione. (4-19539)

RISPOSTA. — Sono in corso di definizione le pratiche relative all'assunzione della scuola per vigilatrici d'infanzia Principessa di Piemonte da parte dell'amministrazione dell'arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze.

A completamento dell'istruzione, si provvederà, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ad emanare apposito decreto per il cambiamento di gestione.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

QUARANTA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire per porre fine ad uno sconcio che dura da anni nel comune di Montoro Inferiore (Avellino).

Premesso che il dottor Angelo Sparano, medico di Montoro Inferiore, fu dispensato dal consiglio di quel comune, in data 11 maggio 1963, dal servizio di medico condotto per inabilità fisica e che tale decisione fu confermata prima dalla giunta provinciale amministrativa di Avellino e poi dal Consiglio di Stato in data 9 aprile 1965;

tenuto conto che l'inidoneità fisica del predetto medico è dovuta ad otite media catarrale di tipo tubarico timpanico ad andamento cronicizzante; essendo noto ciò, come d'altra parte risulta dagli atti amministrativi, che il professionista in parola continua ad esercitare la professione del medico verso molti laboratori dell'INAM e dell'ENPAS, si chiede quali drastici ed urgenti provvedimenti si intendano adottare per far cessare un abuso che è potenzialmente causa di danno ai terzi.

(4-15920)

RISPOSTA. — Il dottor Angelo Sparano, giudicato non idoneo alle mansioni di medico condotto dall'Ospedale militare di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale di Montoro Inferiore dell'11 maggio 1963, n. 23, fu dispensato dal servizio per inabilità fisica.

Il Consiglio di Stato, presso cui il sanitario impugnò la cennata deliberazione, confermò il provvedimento adottato nei suoi confronti.

A seguito di ciò, il sindaco del comune di Montoro Inferiore provvedeva a trasmettere copia della sentenza alla sede provinciale INAM di Avellino, la quale, a sua volta, interpellava il consiglio provinciale dell'ordine dei medici, sull'opportunità di escludere il dottor Sparano dagli elenchi mutualistici.

Il citato ordine fece presente successivamente che l'accertata inabilità fisica, per la quale il detto sanitario era stato sollevato dall'incarico di medico condotto non era sufficiente per provocare la cancellazione dall'Albo professionale, quindi, dagli elenchi INAM.

In effetti la dichiarata inabilità fisica e l'avvenuta dispensa dal servizio del medico condotto dottor Angelo Sparano risultano giuridicamente ininfluenti ai fini della sussistenza del contratto d'opera professionale in atto tra il sanitario e l'INAM.

D'altra parte, la sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 1965, che ha confermato la delibera del consiglio comunale di Montoro Inferiore dell'11 marzo 1963, statuente la dispensa dal servizio del sanitario in parola per inabilità fisica, ha efficacia unicamente sul rapporto di impiego pubblico quale è quello tra il medico condotto ed il comune. ma non

anche su quello di diritto privato tra il medico convenzionato e l'INAM.

Si deve considerare, inoltre, che l'iscrizione negli elenchi mutualistici, è determinata non dalla qualifica di medico condotto, eventualmente in possesso del medico convenzionato, ma dal mero inserimento dello stesso nell'albo professionale.

Quindi, finché il medico non verrà cancellato dall'albo medesimo, l'INAM potrà esercitare il proprio diritto di recesso, incondizionatamente riconosciutogli dall'articolo 2237 del codice civile.

Al riguardo, comunque, viene interessato da questa Amministrazione l'ordine dei medici di Avellino.

Il Ministro della sanità: VALSECCHI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali criteri e con quali prospettive l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « F. Trani » di Salerno ha dato inizio ad un biennio sperimentale successivo alla scuola d'obbligo, istituendo una sola classe per ogni anno ed operando, conseguentemente, una drastica ed ingiustificata esclusione ai danni della maggioranza degli allievi che vedono così delusa ogni loro legittima aspettativa.

I motivi per cui tale sperimentazione, già in atto da tempo, non viene confermata ed estesa a tutti gli aspiranti o eliminata se ha dato risultati poco sodisfacenti. (4-20009)

RISPOSTA. — Si premette che l'impossibilità di autorizzare l'istituto professionale F. Trani di Salerno all'istituzione di un secondo corso sperimentale è stata determinata, per il passato, dal fatto che la legge 27 ottobre 1965, n. 754, limitava a 350 il numero dei corsi sperimentali post-qualifica. È ben vero che con legge 17 dicembre 1971, n. 1156, il numero di tali concorsi è stato elevato a 460, a partire dal 1° giugno 1972 ed a 600 dal 1° ottobre 1972, ma in relazione alle più urgenti esigenze di altri istituti, non è stato possibile concedere il secondo corso sperimentale allo istituto in parola, neppure in sede di ripartizione dei corsi sperimentali aperti a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Le esigenze dell'istituto di Salerno saranno attentamente valutate al momento delle assegnazioni dei corsi post-qualifica che potranno iniziare il loro funzionamento dal 1° ottobre 1972.

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

RACCHETTI E TARABINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione di grave disagio in cui si trova il personale insegnante che, collocato a riposo, da vari anni attende la liquidazione della pensione;

2) se ritenga di intervenire urgentemente per regolarizzare una situazione insostenibile che va aggravandosi di giorno in giorno, dato che l'attuale ispettorato per le pensioni presso il Ministero della pubblica istruzione è strutturato in modo assolutamente inadeguato alle attuali esigenze del personale docente e non docente, costituito da oltre 600 mila unità.

(5-00095, già a risposta in Commissione)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato pensioni di questo Ministero non ha potuto provvedere alla tempestiva definizione delle pratiche attinenti alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza per i seguenti motivi: carenza di personale per altro comune alla generalità degli uffici dell'amministrazione scolastica; scarsa dotazione di mezzi tecnici necessari; complessità della legislazione in materia pensionistica; imperfezione della documentazione trasmessa dagli uffici periferici; il continuo incremento di nuove disposizioni in materia che richiedono il riesame delle posizioni pensionistiche già definite e l'aumento del numero di coloro che possono chiedere il collocamento a riposo, numero che subisce incrementi notevoli determinati anche dalla espansione scolastica.

Per ovviare a tale difficoltà si è provveduto alla meccanizzazione del servizio. È stato infatti attuato il sistema di elaborazione elettronica per un cospicuo numero di pratiche di pensione e si confida di poter destinare altre unità di personale all'ufficio predetto in modo da pervenire ad una normalizzazione del servizio.

Il Ministro: MISASI.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente della singolare situazione in cui si sono venuti a trovare una trentina di ragazzi della scuola professionale Manfredi, di Bologna, che nonostante siano stati regolarmente promossi all'esame del terzo anno, corrono il pericolo di non poter continuare gli studi per il fatto che la legge, vietando l'istituzione di un'altra sezione integrativa, mette questi ra-

gazzi in soprannumero e quindi in condizioni di non potere trovare posto in nessuna delle già esistenti sezioni. (4-19171)

RISPOSTA. — L'impossibilità di autorizzare l'istituto professionale per il commercio Manfredi di Bologna all'istituzione di un secondo corso sperimentale è stata determinata dal fatto che la legge del 27 ottobre 1965, n. 754, limitava a 350 il numero dei corsi sperimentali *post-qualifica*.

Successivamente, con legge 17 dicembre 1971, n. 1156, il numero dei corsi in parola è stato elevato a 460, dal 1° gennaio 1972, e a 600 dal 1° ottobre 1972.

In sede di assegnazione dei corsi il cui funzionamento è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 1972, è stata accolta la richiesta dell'istituto in parola autorizzando, presso di esso, il funzionamento di un altro corso sperimentale.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare negli istituti tecnici e in alcuni licei di Palermo e provincia dove:

a) l'amministrazione provinciale non è mai stata capace di assicurare locali idonei rispondenti alle più elementari esigenze di una scuola;

b) non ha mai assegnato alle scuole personale di segreteria ed ausiliario qualificato e in numero sufficiente;

c) non ha fronteggiato con provvedimenti opportuni e tempestivi la continua crescita della popolazione scolastica.

Considerato che la provincia di Palermo non è riuscita a risolvere i problemi dei servizi di detti istituti e che non è prevedibile che per l'anno scolastico 1970-1971 venga risolto il problema, anche attraverso il concorso per inservienti bandito dalla provincia di Palermo, l'interrogante chiede, in analogia a quanto disposto per l'istituto tecnico per il turismo di Palermo, e per gli istituti tecnici della Sardegna, Lucania e di Modica, che si avvalgono di personale non statale, di provvedere a fornire a detti istituti il personale efficiente per i servizi ausiliari e di segreteria, o, nel caso che il personale statale presente in detti istituti sia ivi comandato per legge, di distaccare negli istituti tecnici e nei licei di Palermo un certo numero di bidelli e di personale di segreteria per risol-

vere, con la maggiore celerità possibile, una situazione di fatto nociva allo svolgersi delle lezioni, al rendimento didattico e all'apprendimento e che ha portato, in questi ultimi giorni, all'astensione dalle lezioni di interesse scolaresche.
(4-17066)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle manifestazioni di protesta, in corso a Palermo, nelle scuole di ordine tecnico e scientifico e per conoscere i risultati delle inchieste che sono state condotte dagli ispettori ministeriali, nelle suddette scuole della provincia.

In particolare, l'interrogante desidera sapere se sia vero che detti ispettori ministeriali hanno constatato che l'amministrazione provinciale non è in grado di fornire le suddette scuole:

a) del personale tecnico ausiliario (bidelli, assistenti ed aiuto tecnici e di segreteria) necessario;

b) di locali sufficienti;

c) dell'arredamento indispensabile.

Conseguentemente, l'interrogante chiede di conoscere quali proposte siano state suggerite dagli stessi funzionari e quali provvedimenti il Ministero intenda, urgentemente, adottare allo scopo di poter rendere funzionanti le scuole d'ordine tecnico e scientifico ed eliminare gli inconvenienti di oggi esistenti in modo che gli insegnanti possano, regolarmente, adempiere ai loro doveri e gli alunni possano, tranquillamente, frequentare le scuole chiuse ed occupate dagli studenti.

(4-20732)

RISPOSTA. — Le proteste studentesche in oggetto sono state determinate da gravi carenze della amministrazione provinciale di Palermo che non ha provveduto, in conformità delle richieste dei presidi dei licei scientifici e degli istituti tecnici a nuovi affitti di locali scolastici, per le accresciute esigenze dei singoli istituti, e a coprire i posti vacanti di bidelli, applicati di segreteria, segretari e ragionieri.

L'amministrazione predetta non ha provveduto neppure alla pulizia straordinaria degli istituti, determinando anche apprensioni per la pubblica salute da parte dell'ufficiale sanitario di Palermo e del medico provinciale.

Anche per i gabinetti scientifici sono state riscontrate carenze individuate nella mancanza di attrezzature per le quali la fornitura compete all'amministrazione provinciale.

Tale stato di cose è stato anche accertato da un ispettore di questo Ministero che ha partecipato a suo tempo ad una riunione in prefettura, durante la quale i problemi sopra riferiti sono stati ampiamente discussi; e non sono mancate assicurazioni dell'amministrazione provinciale.

È in corso da oltre un anno alla provincia un concorso per la nomina di 60 ausiliari, ma non si prevede quando il concorso possa essere ultimato.

In una delle numerose riunioni nell'ufficio del prefetto, il presidente della provincia ha fatto presente che tale concorso potrà concludersi non prima del prossimo aprile. Purtroppo l'amministrazione provinciale di Palermo è in continuo stato di crisi e la situazione delle scuole da essa dipendenti è veramente pesante.

Le sollecitazioni del competente provveditore agli studi sono continue; tuttavia, il perdurante disservizio della provincia, non favorisce il ritorno alla serenità dei docenti, degli alunni e delle famiglie.

Forse la nomina di un commissario *ad acta*, concordata tra il Ministero e l'assessore regionale agli enti locali, potrebbe in qualche modo surrogare le inadempienze della provincia.

Il Ministro: MISASI.

SKERK. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei ripetuti episodi di intolleranza e offese nei confronti degli sloveni verificatisi negli ultimi tempi nella zona di Mestre e Padova, nel corso di manifestazioni sportive cui partecipavano atleti appartenenti a detta minoranza nazionale.

In particolare, se siano informati dell'ultimo, grave episodio verificatosi sabato 22 gennaio 1972 nel Palazzetto dello sport di Padova di via Arcella, durante l'incontro di pallavolo femminile tra le squadre del CUS Padova e del Sokol di Aurisina (Trieste). In tale occasione, un gruppo di provocatori ha lanciato insulti, per tutta la durata dell'incontro, alle giocatrici ospiti, tra i quali « schiavi », « titini », « andate da Tilo », ecc. Questi fior di gentiluomini hanno operato del tutto indisturbati, per nulla richiamati dalle forze dell'ordine presenti.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali interventi si intendano compiere per verificare questa inadempienza e, soprattutto, per evitare il ripetersi di simili, inammissibili

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1972

incidenti, tutelare la dignità dei membri della minoranza nazionale slovena e punire esemplarmente i teppisti, la cui estrazione politica è fin troppo ovvia, autori di così vili e meschine sortite. (4-21464)

RISPOSTA. — La prefettura di Padova, interpellata al riguardo, ha riferito di non aver avuto alcuna notizia dei « ripetuti episodi di intolleranza e offese » nei confronti della minoranza slovena, che si sarebbero verificati, in questi ultimi tempi, nelle zone di Mestre e Padova, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

La stessa prefettura ha, altresì, precisato che neanche l'ultimo episodio, che avrebbe avuto luogo il 22 gennaio 1972 al Palazzetto dello sport sito in località Arcella di Padova, è stato segnalato alla pubblica autorità e specificamente agli organi di polizia.

La predetta prefettura ha soggiunto che per l'incontro di pallavolo femminile tra le squadre CUS di Padova e Sokol di Aurisina (Trieste) nessun avviso è stato dato alla questura di Padova, né da parte degli organizzatori, né da parte del comune, proprietario del palazzetto dello sport.

Conseguentemente, la medesima questura non ha potuto predisporre un adeguato servizio d'ordine per tale manifestazione, che è passata completamente inosservata, anche per l'ubicazione, in località assai periferica, del menzionato complesso sportivo.

La prefettura di Padova ha, infine, fatto presente che dalle risultanze di scrupolose indagini fatte esperire in merito ai citati episodi non è emerso alcun elemento a danno della minoranza slovena.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

SPADOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stata rispettata la norma di legge nel caso del professore Bruno Vincenzo, titolare di lingua francese nell'anno scolastico 1970-71 alla scuola media di Pachino (Siracusa), e assegnato per il 1971-72, quale vincitore di concorso ai sensi della legge n. 831 del 1961 al liceo scientifico di Rosolini (Siracusa), per l'insegnamento della lingua francese, il quale è stato, con provvedimento eccezionale, dopo aver assunto servizio, trasferito al liceo scientifico Corbino di Siracusa.

Successivamente, nonostante avesse ottenuto nello stesso anno un trasferimento, ha

ottenuto una assegnazione provvisoria presso la sezione staccata dello stesso liceo scientifico a Pachino, lasciando senza insegnamento la incaricata a tempo indeterminato, quale abilitata, ex triennialista, signora Zisa Giuseppina nata Novello.

Si sottolineano due fatti che sembrano all'interrogante non conformi a legge: 1) una assegnazione provvisoria (se tale si deve intendere) da Siracusa a Pachino nello stesso anno in cui ha avuto luogo il trasferimento; 2) una assegnazione provvisoria accordata direttamente dal Ministero e non dal provveditore di Siracusa, competente in materia ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'interrogante chiede che, ove si ravvisino violazioni di legge, voglia anche intervenire per ristabilire la giustizia e il rispetto della norma. (4-20643)

RISPOSTA. — Il professor Bruno Vincenzo non ha usufruito di alcun trasferimento; infatti la sua assegnazione al liceo scientifico Corbino di Siracusa ha costituito una rettifica di sede all'atto della nomina in ruolo nei licei scientifici.

La circostanza, poi, che il professore in questione presti di fatto servizio nella sede di Pachino non può configurarsi in alcun modo come un'assegnazione provvisoria; infatti l'istituto dell'assegnazione provvisoria ricorre ogni qualvolta un insegnante, titolare presso un certo istituto, viene assegnato a prestare servizio per un anno presso un altro istituto della stessa sede o di sede diversa.

Nel caso, invece, del liceo scientifico di Pachino, esso non è altro che una sezione staccata del liceo scientifico di Siracusa.

Pertanto essendo unico l'organico della sede centrale e della sezione staccata non può avere rilevanza giuridica il fatto che un docente presti servizio nella sede principale o nella sezione staccata del medesimo istituto.

Si fa presente infine che nel caso in questione l'interesse privato del docente veniva a coincidere con l'interesse della scuola dal momento che permetteva di assegnare ad una sezione staccata, ove generalmente presta servizio personale non di ruolo, un docente di ruolo con evidenti vantaggi, sul piano didattico.

Il Ministro: MISASI.

TERRAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i dati di fatto su cui è stata impostata l'inchiesta nei con-

fronti del direttore didattico del secondo circolo di Lumezzane (Brescia) e di una insegnante dello stesso circolo, a suo tempo più volte « denunciati » da anonimi per attività didattiche considerate « eterodosse » (corsi di educazione sessuale), per la pubblicazione di giornalotti di classe considerati « sovversivi » e, da ultimo, per la adozione del testo per scuole elementari del professor G. Petter.

Poiché le denunce si iscrivono in un clima di intimidazioni e di azioni esplicitamente repressive (« segnalazioni » alle autorità scolastiche da parte della locale stazione dei carabinieri di insegnanti « colpevoli » di partecipare a picchetti sindacali davanti alle fabbriche, richiesta dall'assessore comunale della pubblica istruzione al direttore didattico di conoscere preventivamente i nominativi degli insegnanti in sciopero, e così via), l'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda, invece, promuovere l'inchiesta su una situazione tanto intollerabile per porre fine all'artificiale clima di « caccia alle streghe » che qui si è voluto determinare e restituire ad alunni, insegnanti e famiglie la necessaria serenità e l'altrettanto necessaria libertà per una scuola aperta e moderna. (4-18837)

RISPOSTA: — L'ispezione presso il secondo circolo didattico di Lumezzane fu determinata dal grave stato di tensione esistente fra il direttore didattico e le autorità locali.

Si aggiunge, tuttavia, che tale situazione deve ritenersi superata in quanto il direttore in questione è stato trasferito, a domanda, dalla sede di Lumezzane a quella di Ghedi (Brescia).

Il Ministro: MISASI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere perché si finanzino e si diano appoggi vari a compagnie, come quella del teatro stabile de L'Aquila, le quali diffondono in provincia non manifestazioni di arte, ma squallide produzioni pornografiche o sovversive di fronte a platee — per fortuna — per la massima parte vuote.

L'atteggiamento degli organi governativi di fronte a dette compagnie induce le amministrazioni comunali che gestiscono teatri a ritenere di trovarsi di fronte a rappresentazioni meritevoli di appoggio e talvolta mettono in serio imbarazzo associazioni, le quali, in occasione di convegni o feste, chiedono una

rappresentazione e, ad esempio, si trovano dinanzi a spettacoli come *Arden di Feversham*.

Se è purtroppo vero che ora la censura è stata del tutto abolita sugli spettacoli teatrali, questo non autorizza ad elargire danari dei contribuenti italiani per appoggiare delle manifestazioni teatrali che nulla hanno a che fare con l'arte e rendono sempre più evidente e grave la crisi che investe la moralità e specie la gioventù. (4-21302)

RISPOSTA. — Tra i sette teatri a gestione pubblica sovvenzionata per la stagione 1971-1972 è compreso il teatro stabile de L'Aquila, che, per l'importanza dell'istituzione e del programma di attività e per la durata della gestione, è stato ritenuto, su conforme parere della commissione consultiva del teatro, meritevole dell'intervento finanziario dello Stato, anche per la particolare azione di irraggiamento, che da tempo persegue in zone considerate « depresse » sotto il profilo della diffusione delle opere teatrali.

La stessa Commissione si è pronunziata favorevolmente sulle qualità artistiche delle opere del repertorio del predetto teatro, compreso il lavoro *Arden di Feversham*.

Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo spettacolo — che è la riesumazione di un importante testo elisabettiano — si precisa che nel corso delle sue rappresentazioni, pur avendo suscitato qualche perplessità in alcune località, ha ottenuto nelle altre sedi successo di pubblico e consenso di critica.

Si sottolinea, altresì, che la commissione di revisione teatrale, al cui parere vincolante è stata sottoposta la suddetta opera ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, ha espresso parere favorevole per la sua rappresentazione in pubblico, senza alcuna limitazione per i minori di età.

Infine, si fa presente che, in base ad informazioni fornite dalla procura generale de L'Aquila, l'autorità giudiziaria non ha adottato alcun provvedimento nei riguardi della rappresentazione teatrale in parola.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che il professor Giuseppe Certamà da Roccella Jonica (Reggio Calabria) ha prestato servizio in qualità di insegnante di matematica e osservazioni

scientifiche dal 22 novembre 1968 al 30 settembre 1969 presso la scuola media statale di San Vito sullo Jonio (Catanzaro) con nomina del preside della stessa scuola e avendo continuato il servizio dal 1° ottobre 1969 al 15 dicembre 1969, data in cui veniva destinato ad altra scuola per avere ricevuto la nomina a tempo indeterminato, non ha ricevuto alcuna retribuzione per il periodo 1° ottobre-22 novembre 1968.

Per rivendicare tale diritto il Certomà, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282, ha prodotto domanda in carta legale, che veniva respinta dal preside della scuola media di San Vito sullo Jonio con nota del 24 settembre 1971, n. 941, adducendo che l'insegnante non avrebbe diritto alla retribuzione per il periodo richiesto, in quanto (come avrebbe chiarito il provveditorato agli studi di Catanzaro) la legge richiamata si applica esclusivamente ai supplenti nominati dai capi istituto o dai consigli di amministrazione nel caso in cui la nomina risultasse conferita per tutto l'anno scolastico;

2) se di fronte ad un assurdo ed ingiustificato rifiuto di corrispondere la retribuzione l'interrogante chiede di conoscere se ritenga opportuno:

a) predisporre l'applicazione dell'articolo 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e quindi la corresponsione della retribuzione, per il periodo sopraindicato, al professor Certomà e a tutti gli insegnanti in analoghe condizioni;

b) intervenire nei confronti del provveditorato agli studi di Catanzaro per fare applicare la legge nel senso favorevole per gli insegnanti. (4-19674)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Catanzaro non ha ritenuto di poter applicare le norme di cui all'articolo 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282, poiché le stesse, nel fare riferimento agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ribadiscono che gli effetti retroattivi della nomina a tempo indeterminato concernono l'iscrizione al Kirner, il trattamento di quiescenza a carico dello Stato e gli aumenti biennali a favore dell'in caricato.

Tale interpretazione è confortata anche dalla circolare ministeriale 316 protocollo n. 14587/88/F.A. 3° comma del 27 settembre 1969, con la quale si escludono dai suddetti benefici gli insegnanti che non vennero retribuiti dal 1° ottobre 1968.

Si precisa, inoltre che il punto 2 della circolare ministeriale 103 protocollo 29074-196 F.A. chiarisce che l'articolo 15 della legge 282 deve trovare applicazione «...anche nei confronti dei supplenti nominati dai capi di istituto e dai consigli d'amministrazione, purché la nomina risulti conferita per l'intero anno scolastico e la retribuzione sia stata corrisposta a decorrere dal 1° ottobre.

Il Ministro: MISASI.

VAGHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali volontà siano in essere nel competente Ministero in merito al rapporto scuola-famiglia oltre a quanto già reso noto e attuato attraverso circolari ministeriali.

Alla luce della contestazione avvenuta in diverse scuole circa le percentuali di rappresentanza in seno ai comitati « scuola-famiglia », l'interrogante, riconoscendo la indifferibile necessità della compartecipazione della famiglia nel processo educativo dei propri figli, al fine di evitare interferenze che non presentano validi e positivi motivi destinati al buon funzionamento dei comitati stessi e della scuola in particolare, chiede se ritenga di rettificare con mezzi più idonei quanto finora disposto a ridare in tal modo alla « Scuola » attraverso i suoi diretti responsabili una rappresentatività che assicuri una maggioranza atta al funzionamento dei comitati stessi ed avvalorata maggiormente, nella più genuina volontà di collaborazione con i genitori e con gli studenti, quanto era in animo del Ministero nel momento stesso in cui volle accentuare i rapporti tra scuola, famiglia, studenti, rapporti fondamentali nel processo formativo dei giovani di oggi più di quanto non lo sia stato per il passato. (4-19880)

RISPOSTA. — Il nuovo modo di presenza delle famiglie nell'ambito dell'istruzione scolastica è attuato, per il momento, in via sperimentale in applicazione delle istruzioni programmatiche 1971-1972, che si richiamano alla nota circolare del 23 novembre 1970 n. 375.

Questo Ministero segue attentamente l'attuazione delle iniziative previste nella circolare predetta per poi vagliarne i risultati concreti.

Il Ministro: MISASI.

VERGA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che impediscono la

emanazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Come è noto, il termine di sei mesi previsti dall'articolo 25 della suddetta legge per l'emanazione del regolamento è ormai ampiamente scaduto, senza che si sia provveduto a rendere esecutiva la legge in una delle sue parti più importanti.

La situazione degli inquinamenti atmosferici è divenuta ormai insostenibile e richiede urgenti interventi.

Non va ignorato il fatto che spesso, nella città di Milano, capitale d'Italia dell'inquinamento, vengono registrati i livelli più pericolosi di *smog*. È sufficiente l'esempio che l'aumento del numero di immigrati affetti da tubercolosi è costante: esso è da attribuirsi non solo alle ben note carenze di sottoalimentazione, ma soprattutto ai dannosi effetti dell'inquinamento atmosferico. Infatti, il passaggio dal clima mediterraneo e dalle più favorevoli condizioni atmosferiche del sud a quelle insalubri del nord, è motivo che dà luogo ad una vera e propria patologia.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere anche quali provvedimenti, di immediata applicazione, si intendono adottare in attesa dell'emanazione del regolamento. (4-15645)

RISPOSTA. — Con legge 9 giugno 1971, n. 437, è stata recepita, nell'ordinamento italiano, la direttiva n. 70/770.CEE adottata dal Consiglio della Comunità europea il 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle le-

gislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai gas emessi dai veicoli equipaggiati da motori ad accensione comandata. La legge, che si è resa operante integralmente dal 1° ottobre 1971, è valida per la omologazione dei tipi di veicoli e fissa i limiti massimi ammissibili di ossido di carbonio e di idrocarburi nelle emissioni di scarico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, è stato emanato il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente ai veicoli con motore *diesel*. Il regolamento è divenuto operante il 9 dicembre 1971 e disciplina la omologazione del tipo di veicoli e la circolazione degli stessi, stabilendo i limiti di opacità dei gas di scarico.

Lo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 615, limitatamente ai veicoli ad accensione comandata in circolazione, da tempo predisposto, ha iniziato il suo *iter* per il concerto delle amministrazioni interessate e si ritiene che quanto prima possa essere emanato. Lo schema di regolamento in questione prevede la sua entrata in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per altro, per quanto attiene agli impianti termici civili e agli impianti industriali, è in atto la normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322.

Il Ministro: VALSECCHI.